

L'impegno della Chiesa siciliana contro le mafie. Il diniego dell'Arcivescovo di Catania alla celebrazione delle esequie ecclesiastiche per il boss Nitto Santapaola

(25 marzo 2026)

Ha suscitato una notevole eco mediatica la decisione dell'Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna, di negare - per «ragioni di opportunità»¹ - le esequie ecclesiastiche al malavitoso Nitto Santapaola, deceduto in regime di 41 *bis* presso il carcere di Opera di Milano. Scelta che fa seguito alla decisione della Questura di Catania di vietare – come avvenuto in analoghe circostanze² - la celebrazione di funerali pubblici.

La decisione di Mons. Renna è stata salutata come «un cambio di passo» in una Catania in cui la mafia resta una calamita per i giovanissimi»³.

Dalla prospettiva ecclesiale, invero, la scelta dell'Arcivescovo di Catania non può essere affatto definita come un «cambio di passo». Rappresenta, al contrario, un segnale di continuità rispetto all'impegno già profuso dalla Chiesa italiana - e, specificamente, dalla Chiesa sicula⁴ - nei confronti del fenomeno mafioso, contrastato innanzitutto mediante la previsione di disposizioni normative dirette a prevenire ogni possibile strumentalizzazione malavitosa dei riti e delle celebrazioni religiose, sin a partire dalle esequie ecclesiastiche e dalle altre manifestazioni della pietà popolare⁵.

Emblematico, al riguardo, è quanto già disposto nel 2013 dalla finitima Diocesi di Acireale con il decreto generale n. 983 del 20 giugno 2013 di Mons. Antonino Raspanti, in cui si stabilisce che «sia privato delle esequie ecclesiastiche [...] chi è stato condannato penalmente per reati di mafia, con sentenza definitiva, dal competente organo giudiziario dello Stato italiano, se prima della

¹ Cfr. ALESSANDRO RAPISARDA, *Parla l'arcivescovo di Catania: «Vi spiego perché ho negato il funerale a Nitto Santapaola»*, in *Avenire*, 12 marzo 2026.

² In applicazione degli artt. 26-27 del T.U.L.P.S. in caso di decesso di esponenti di spicco della criminalità organizzata, il Questore, sulla base di una prassi ormai consolidata, di regola vieta la celebrazione di funerali in Chiesa in forma pubblica, consentendo la partecipazione al rito funebre ai soli più stretti congiunti del defunto direttamente presso la cappella del cimitero in cui avviene la sepoltura. A tal fine, un'ulteriore cautela -strumentale a garantire il rispetto dell'ordine pubblico e tesa a impedire che le esequie possano diventare occasione di incontro per i clan diretti a sancire i nuovi equilibri sul territorio - è rappresentata dalla fissazione delle esequie a un orario inconsueto, in genere all'alba. In argomento cfr. FABIO BALSAMO, *Pubblica sicurezza e tutela dell'autonomia confessionale. Riflessioni a partire dalla negazione delle pubbliche esequie per i mafiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 19 dicembre 2016, specialmente p. 3.

³ Così ALESSANDRO RAPISARDA, *Parla l'arcivescovo di Catania: «Vi spiego perché ho negato il funerale a Nitto Santapaola»*, cit.

⁴ Già nel 1994, con il Documento *Nuova Evangelizzazione e pastorale*, la Conferenza Episcopale Sicula, all'indomani del martirio di don Pino Puglisi, aveva affermato la possibilità di sanzionare con la pena della scomunica l'affiliazione mafiosa, in virtù della assoluta incompatibilità delle logiche mafiose con il Vangelo. Così CONFERENZA EPISCOPALE SICULA, *Nuova evangelizzazione e pastorale. Orientamenti pastorali per le Chiese di Sicilia*, 13 aprile 1994, n. 12. Sull'impegno della Chiesa siciliana contro le mafie cfr. MARIO TEDESCHI, *La Chiesa siciliana contro la mafia*, in *Il Soldo*, 30 ottobre 1982, ora in ID., *Impegno civile*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2014, p. 127 ss. Vedasi, inoltre, ANTONINO MANTINEO, *La condanna della mafia nel recente Magistero: profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e Sicilia*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2017, p. 93 ss.

⁵ Cfr. FABIO BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2019.

morte non abbia dato alcun segno di pentimento». D’altro canto, è lo stesso Codice di diritto canonico, al can. 1184, § 1, a prevedere che *devono* essere privati delle esequie ecclesiastiche «quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici» e «gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli», se prima della morte non abbiano dato alcun segno di pentimento.

Rispetto all’applicazione della disposizione codiciale nei confronti dei malavitosi, il decreto generale di Mons. Raspanti del 2013 ha avuto l’indubbio merito di introdurre un criterio oggettivo – quello del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per reati di mafia – al quale ancorare la comminazione della sanzione della privazione delle esequie ecclesiastiche nei confronti del fedele mafioso in quanto “peccatore manifesto”.

Si auspica che una simile iniziativa possa essere adottata anche dalle altre Diocesi siciliane. Giustificare, infatti, la scelta di privare delle esequie ecclesiastiche un boss mafioso sulla base della sola sussistenza di «ragioni di opportunità» - ossia impedire lo svolgimento di una celebrazione che «non solo stravolgerebbe il senso del funerale cristiano, ma diverrebbe una controtestimonianza» - sembra, invero, non rispondere all’obiettivo di favorire l’adozione di un’azione ecclesiale di contrasto alle mafie il più possibile uniforme, quantomeno nell’ambito delle Diocesi di una medesima Regione ecclesiastica.

L’applicazione delle “normative canoniche antimafia” già vigenti in numerose Diocesi campane e calabre, in effetti, si è rivelata particolarmente efficace per prevenire, senza battute d’arresto, la strumentalizzazione dei riti religiosi e i tentativi di infiltrazione malavita nelle associazioni ecclesiali⁶.

FABIO BALSAMO

PAROLE CHIAVE: *Chiesa e mafia; esequie ecclesiastiche; normative canoniche antimafia*

⁶ Cfr. FABIO BALSAMO, *Chiesa cattolica e contrasto a corruzione e mafie. Il contributo del diritto canonico*, in *Coscienza e libertà*, 70, 2025, p. 45 ss.; SALVO OGNIBENE, *Diritto canonico e contrasto alle mafie. Riflessioni tra passato e futuro nel mondo ecclesiastico di fronte al fenomeno mafioso*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, p. 812 ss.